

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

Deliberazione di Giunta Comunale n.

INDICE

- Art. 1 –Oggetto e finalità
- Art. 2 –Soggetti interessati
- Art. 3 –Funzioni e attività oggetto degli incentivi
- Art. 4 –Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
- Art. 5 –Attività svolte dalla Centrale di Committenza
- Art. 6 –Compatibilità e limiti di impiego
- Art. 7 –Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 –Approvazione e proprietà degli elaborati
- Art. 9 –Costituzione del fondo
- Art. 10 –Criteri di ripartizione del fondo
- Art. 11 –Erogazione delle somme
- Art. 12 –Coefficienti di riduzione
- Art. 13 –Quantificazione e liquidazione dell’incentivo
- Art. 14 –Applicazione

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti di servizi e forniture, solo nel caso in cui, trattandosi di servizi e forniture di importo superiore a 500 mila euro o di particolare complessità, sia stato nominato un direttore dell’esecuzione distinto dal responsabile unico del procedimento. Gli incentivi possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria o ordinaria di particolare complessità che richiedono un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia del Comune di Lariano con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell’Ente stesso.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al punto precedente di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono

coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Gli incentivi possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del servizio cui è assegnata la competenza della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Attività svolte dalla Centrale di Committenza)

Per le attività svolte dalla centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, si stabilisce una percentuale pari al 25% dell'~~incentivo~~ degli importi spettanti per la fase di affidamento.

La quota è assegnata su richiesta della C.U.C. ed è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, il Comune di Lariano:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili di servizio coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Lariano che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di

cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a euro 1.000.000	2,00%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
Oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.0000.000	1,60%
Oltre euro 10.0000.000 e fino a euro 25.0000.000	1,40%
Oltre euro 25.000.000	1,00%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
Oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000	2%
Oltre euro 1.000.000	1,5%

7. In caso di variante in diminuzione e di ricalcolo dell'importo di appalto o affidamento a seguito di ribasso d'asta, l'incentivo rimane invariato all'importo di progetto

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

TABELLA 1:

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

TABELLA 1:					
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori					
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmaz.	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
	10,00%	22,50%	22,50%	45,00%	100,00%
Responsabile della programmazione	10,00%				10,00%
Responsabile Unico del procedimento		10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
Verificatore progettazione		10,00%			10,00%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				20,00%	20,00%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione(*)					
Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi (**)		2,50%	2,50%	5,00%	10,00%
Totale					100,00%
(*) In caso di più figure professionali l'incentivo è ripartito 50% D.L., 30% Coord. Sic., 10% D. di cant., 10% Coll/certif.					
(**) In caso di più figure professionali l'incentivo è ripartito 10% Coll. Tecn. 10% Coll. Giuridico-amministrativi					
In caso di più funzioni svolte da un unico soggetto spettano a questi la cumulabilità degli incentivi delle funzioni svolte					

TABELLA 2:				
Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni				
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmaz.	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale per fasi
	10,00%	25,00%	65,00%	100,00%
Responsabile della programmazione	10,00%			10,00%
Responsabile del procedimento		10,00%	30,00%	40,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto e controlli			30,00%	30,00%
Certificatore della conformità/Certificatore regolare ultimazione delle prestazioni (*)			10,00%	10,00%
Collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi (**)		5,00%	5,00%	10,00%
				100,00%
(*) In caso di più figure professionali l'incentivo è ripartito al 50%				
(**) In caso di più figure professionali l'incentivo è ripartito al 50%				
In caso di più funzioni svolte da un unico soggetto spettano a questi la cumulabilità degli incentivi delle funzioni svolte				

3. Le aliquote di cui al precedente comma destinate ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratori. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta dalla quota assegnata ai collaboratori.

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile del servizio preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento di cui al precedente comma 1 consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a

conseguenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile del servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento/verifica. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno del Comune di Lariano, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti del Comune di Lariano o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il responsabile di servizio cui compete la responsabilità della spesa, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il responsabile del servizio competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile del servizio assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile del servizio competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile del servizio competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile del servizio assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare

esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile del servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile del servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile del servizio assume la determinazione di liquidazione (solo in seguito all'approvazione del relativo certificato di collaudo o CRE o Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di verifica di conformità, debitamente vistati dal Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto – controlli)

3. La determinazione del responsabile del servizio per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile del Servizio Risorse Umane con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità

4. Le somme di cui al presente regolamento saranno erogate ai dipendenti con atto del Responsabile PO del Settore competente.

Articolo 14 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Per i lavori, servizi e forniture già avviati e in corso di esecuzione e quelli avente durata pluriennale, l'incentivo potrà essere erogato per le funzioni ancora da svolgere e/o per quella parte di funzioni non giunte a conclusione, a seguito dell'approvazione del presente regolamento, qualora nel Q.E. sia previsto l'incentivo. Per i Lavori, servizi e forniture, con durata pluriennale, ove non sia stato previsto l'incentivo, è possibile prevederlo nella prima determina di impegno della spesa, tenendo conto della ripartizione dello stesso in funzione del numero di annualità e calcolato per le sole annualità rimanenti di vigenza del contratto.